COMUNE DI BOGNANCO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

AGGIORNAMENTO DEGLI ALBI DEI GIUDICI POPOLARI PER LE CORTI DI ASSISE E PER LE CORTI DI ASSISE DI APPELLO

(Leggi 10 aprile 1951, n°287, 5 maggio 1952, n°405 e 27 dicembre 1956, n°1441)

IL SINDACO

RENDE NOTO

Che, a norma dell'art. 21 della Legge 10 aprile 1951, n°287, modificato dall'art.3 della Legge 5 maggio 1952, n.405, si procederà alla formazione degli elenchi per l'aggiornamento degli Albi dei Giudici Popolari per le Corti di Assise e per le Corti di Assise di Appello.

I Giudici Popolari per le Corti di Assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) Cittadinanza italiana;
b) Godimento dei diritti civili e politici;
c) Buona condotta morale;
d) Età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
e) Titolo finale di studi di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo;

Per i Giudici Popolari delle Corti di Assise di Appello, oltre ai requisiti di cui alle lettere a), b), c) e d) è richiesto il possesso del titolo finale di studi di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo.

Non possono assumere l'ufficio di giudice popolare:

- I magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
- Gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipende dallo Stato, in attività di servizio;
- I ministri di qualsiasi culto ed i religiosi di ogni ordine e congregazione.

I cittadini residenti che non risultano iscritti negli albi definitivi dei Giudici Popolari, ma che siano in possesso dei requisiti sopra specificati, sono invitati a chiedere l'iscrizione nei rispettivi elenchi integrativi, inoltrando formale richiesta che dovrà pervenire al Comune entro la data del **31.07.2017.**

Dalla residenza Municipale, lì 09.02.2017

COMUNE DI BOGNANCO (VB)

IL SINDACO
Mancini Remigio